



Mercoledì 06/11/2024

## Cripto-attività: le misure approvate per il rafforzamento dei presidi antiriciclaggio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 102 del 29 ottobre 2024, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività.

Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il cosiddetto "decreto antiriciclaggio" (DI 21 novembre 2007, n. 231) e apporta modifiche di mero coordinamento al DI 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Per rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle crypto-attività:

- si modificano le definizioni già previste di «crypto-attività», di «servizi per le crypto-attività» e di «prestatori di servizi per le crypto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
- si inseriscono i prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le crypto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.

Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:

- l'obbligo di trasmissione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali;
- la soggezione alla vigilanza di Banca d'Italia, ai fini antiriciclaggio;
- si includono i prestatori di servizi per le crypto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
- si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le crypto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

<https://www.governo.it>